

N. 1644

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Modifica e integrazione dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente l'avanzamento dei colonnelli e dei generali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza nelle posizioni del congedo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole risolvere in maniera radicale e definitiva il grave problema creato da circa un decennio di legislazione per l'avanzamento degli ufficiali dirigenti delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, nelle posizioni di ausiliaria e di riserva del congedo, contrassegnata da irragionevolezza sperequativa delle classificazioni normative adottate. Trattasi, cioè, di una normativa certamente non rispettosa del principio egualitario di cui all'articolo 3 della Costituzione, la quale ha determinato l'insorgenza del fenomeno delle promozioni d'annata. Non a caso il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione vieta espressamente l'adozione di leggi che distinguano secondo «condizioni personali» e dunque prevedano privilegi favorevoli nei riguardi di determinati soggetti per i quali non soccorrano puntuali giustificazioni.

Promozioni d'annata vissute dagli interessati con maggiore mortificazione, poichè l'avanzamento nelle posizioni del congedo, di ascendenza almeno risorgimentale, presenta una valenza prevalentemente morale: limitatissimi sono, infatti, i richiami in servizio dei congedati.

Da una disamina logico-sistematica ed esegetico-ermeneutica della sequenza decennale di esiti normativi riguardanti l'avanzamento dei colonnelli e dei generali durante il congedo, emerge infatti che la sperequazione lamentata è stata causata dall'aver sistematicamente privilegiato, a partire dal 1980, un parametro referenziale unico, seppur variabile nel tempo, in base al quale - a prescindere dalla parità di titolo a tale beneficio - ai dirigenti militari fu riconosciuto e disconosciuto il diritto all'avanzamento ad anzianità nelle date di collocamento nell'ausiliaria e nella riserva, anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo di provenienza ed in deroga al dispo-

sto di cui all'articolo 104 della legge d'avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, che lo vincola alla corrispondenza alle esigenze di mobilitazione.

Più precisamente, di volta in volta, il referente discriminatorio, in ordine all'avanzamento, è stato l'appartenenza dei dirigenti: o ai soli ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento (articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574); o ai soli ruoli del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo di amministrazione, della sola Arma aeronautica (articolo 23 della legge 19 maggio 1986, n. 224); o al solo grado di colonnello in servizio in posizione di «a disposizione» (SPAD) e dei soli ruoli normali (articolo 32, comma 7, della legge 19 maggio 1986, n. 224), col privilegio aggiuntivo dell'optabilità, in alternativa, per il 15 per cento d'aumento stipendiale nel grado rivestito (corrispondente cioè al beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804); o, nel 1990, ai soli colonnelli ancora del solo SPAD e di nuovo dei soli ruoli normali, e solo se collocati in congedo dopo il 1° gennaio 1980, e, quindi, con efficacia retroattiva di oltre dieci anni (primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, introdotto con il comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404); o ai colonnelli e generali di qualsiasi arma o corpo, ma se congedati prima del 1° gennaio 1980, cui è però riservata (secondo periodo del comma 9-ter dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986; comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 404 del 1990), seppure libera dal vincolo delle esigenze mobilitative, la più restrittiva promozione in desuetudine da oltre dieci anni nei limiti del grado massimo per il ruolo d'estrazione, ed escludente perciò i ruoli, per lo meno dell'Aeronautica militare, non

normali (articoli 110 e 111 della citata legge n. 1137 del 1955); del tutto ignorati sono stati, poi, dal comma 9-ter predetto, sia i colonnelli che i generali congedati il 1° gennaio 1980.

In sintesi, ci troviamo di fronte a trattamenti sempre disuguali per soggetti aventi parità di titolo ad identico beneficio.

È improcrastinabile, quindi, un provvedimento legislativo che risarcisca, con la de-

bita retroattività, tutti i dirigenti militari potenzialmente destinatari delle discipline di cui alle norme sopra ricordate: anche per aprire finalmente la costante «parentesi» esercitata fin dagli anni cinquanta dal legislatore, dimostrando in termini non più controvertibili che l'eguaglianza va ormai concepita come un vincolo comune a tutte le leggi ordinarie, quali che siano i destinatari ed i contenuti normativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 9-ter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai colonnelli ed ai generali dei diversi ruoli di provenienza collocati nelle posizioni di ausiliaria e di riserva anteriormente al 2 gennaio 1985 e mai valutati per l'avanzamento in tali posizioni, si applica il disposto di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, coi benefici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, se più convenienti».